




## CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE - CAGLIARI

Via Dante n.108 - Tel. 654808/7/6

09100 - C A G L I A R I



1579-3 FEB. 1995

### II COORDINATORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la relazione della Stazione Forestale e di V.A. di Fluminimaggiore con la quale segnala:

- che nella località "Is Cavuneddas, Arcu Mazzamini S'Ega de su solu" per una superficie di Ha 225 in agro del Comune di Buggerru appartenente al Sig. DAGA Costante di Fluminimaggiore, il soprassuolo boschivo è costituito da leccio, sughera ed altre essenze della macchia mediterranea, corbezzolo, fillirea, erica, governati a ceduo e da ginepro comune;
- che il soprassuolo viene utilizzato in modo irrazionale per la mancata osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e di ogni altro criterio selvicolturale, infatti viene totalmente eliminato il sottobosco mentre il taglio delle specie superiori viene eseguito sotto forma di diradamento su piccole superfici discontinue, nelle vicinanze della viabilità e comunque laddove le operazioni di esbosco si presentano meno onerose ritenendo così di poter eludere i divieti di pascolo sanciti dall'art.9 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267;
- che la zona di che trattasi è gravata da pascolo caprino, appartenente al proprietario del terreno e altri animali che vi sconfinano rendendo pressoché impossibile la rinnovazione per via agamica sia del sottobosco che delle piante superiori sottoposte a taglio;

### CONSIDERATO

- che da una verifica eseguita sopralluogo si è potuto constatare che le ceppaie derivanti dalla ceduzione delle piante e di tutto il sottobosco versano in una situazione di irreversibile degrado poichè sia l'attività pascolativa che i metodi di utilizzazione adottati tendono al prelievo di masse legnose le cui ceppaie, dominate e ombreggiate dalla vegetazione superiore superstite, perdono di vigoria e la facoltà pollonifera insita nel leccio e nelle altre specie della macchia, per cui si nota una notevole moria della matrice della vegetazione interessata dal taglio;
- che un susseguirsi di utilizzazioni condotte con tali modalità conducono ad un progressivo ed irreversibile invecchiamento della cenosi forestale impedendo tutte le forme di rinnovazione naturale delle specie edificatrici della foresta mediterranea;
- che oltre al degrado del soprassuolo boschivo è in atto un crescente impoverimento del suolo dovuto alla carenza di copertura e allo scarso apporto di sostanza organica: si notano infatti fenomeni di dissesto idrogeologico per dilavamento ed erosioni superficiali dovuti alla diminuita funzione protettiva e regimatoria delle acque esercitata dalla vegetazione;

5 FEB. 1990




- che trattasi di terreni prevalentemente a pendenze accentuate, di scarso spessore, con alta percentuale di scheletro e roccia affiorante;
- che per la carenza di una adeguata copertura vegetale detti terreni, se interessati da forti precipitazioni, possono subire dissesti idrogeologici con possibili danni alla viabilità statale sottostante;
- che i terreni medesimi in quanto boscati costituiscono interesse naturalistico, ambientale e paesistico e pertanto appartenenti alla categoria dei beni sottoposti a vincolo paesistico dalla Legge 08.08.1985 n.431;

**PRESO ATTO**

- che i terreni in questione sono attualmente privi di qualsiasi strumento giuridico di tutela in relazione al pascolo ed alle norme selvicolturali da adottarsi nelle utilizzazioni boschive al fine di assicurare una perpetuazione del bosco per cui appare opportuna e doverosa l'applicazione dell'art. 182 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267 così come modificato dal R.D.L. 03.01.1923, n. 23;

**ACCERTATO**

- che nell'agro del Comune di Buggerru (già frazione del Comune di Fluminimaggiore) ed in quello di Fluminimaggiore non si è ancora provveduto all'applicazione del Titolo I Capo I° del R.D.L. 30.12.1923 n.3267 per la imposizione del vincolo idrogeologico;



**VISTO** l'art. 182 del R.D. 3° C. del citato R.D. 3267/1923 così come modificato dal R.D.L. 03.01.23, n.23;

**ORDINA**

- che nel complesso boscato sopra descritto così come delimitato nella corografia in scala 1:10.000 allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante di essa, siano osservate le seguenti norme:

- 1) le utilizzazioni boschive saranno condotte con l'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Cagliari





Segue N. 1579

3 FEB. 1995


2) il pascolo sarà esercitato in conformità di quanto sancito dall'art.9 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, e pertanto all'attualità è vietato per tutte le specie di animali su quelle superfici precedentemente interessate da utilizzazione forestale fino a quando la rinnovazione non avrà raggiunto uno sviluppo tale da sfuggire al morso delle singole specie di animali;

3) è vietata ogni forma di utilizzazione del territorio, interessato dal presente provvedimento contrastante con la rinnovazione e conservazione del bosco, senza la autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

La presente Ordinanza è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 182 III° C. del R.D.L. 30.12.1923 n.3267 così come modificato dal R.D.L. 03.01.1923 n.23 e viene inviata al Comune di Buggerru perchè sia pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi indi restituita allo scrivente che la invierà alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari per la ratifica di competenza.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dal Titolo I° Capo II° del R.D.L. 30.12.1923 n.3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 09.10.1967 n. 950.

Cagliari, li 3 Febbraio 1995



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO f.f.

(Dr. Francesco Saba)

AA/ms

**COMUNE DI BUGGERU**

PROVINCIA DI CAGLIARI

Albo Pretorio

Si attesta ad ogni effetto di legge che in data  
08.02.95  
ho affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il presente  
atto dal 08.02.95 al 20.02.95.

buggeru li 22 FEB. 1995

IL SINDACO COMUNALE

Il Sindaco



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto V.B. DESIDERI FABRIZIO della Stazione  
Forestale e di V.A. di SCOTINI TAGGIAZZA certifico di avere  
notificato oggi 30-08-95 alle ore 12.00 PRESENTI  
ATTO

consegnandone copia nelle mani di SAGA MANFRANCO  
EPRAS GIOVANNI

IL RICEVENTE

Epas Giovanni

IL NOTIFICATORE

V.B. Desideri

Piras Giovanni